



COMUNE DI BARBIANELLO

Provincia di Pavia

Via Roma, 5 – CAP 27041 – Tel. 0385 57510 – Fax 0385 57114

e-mail: protocollo@comune.barbianello.pv.itt

ORDINANZA N. 11/2017 del 26 SETTEMBRE 2017

IL SINDACO

- **Vista** la lettera pervenuta in data 13.09.2017 con prot. n. 1905, con la quale la RFI Rete Ferroviaria Italiana, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, richiede l'emanazione di una ordinanza sindacale contingibile ed urgente per il taglio di rami ed alberi in proprietà privata, interferenti con la sede ferroviaria creando possibile pericolo per la pubblica incolumità ed interruzione di pubblico esercizio ferroviario *“in considerazione dei gravi effetti che la caduta di vegetazione presente su aree non RFI adiacenti le linee ferroviarie ha avuto sul servizio ferroviario in occasione degli eccezionali fenomeni meteorologici del corrente anno, nonché degli analoghi eventi verificatisi anche in passato”*;
- **Visto** il D.P.R. 753/80 “Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto”, ed in particolare i seguenti articoli:

Art. 52: Lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale.

Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante od opere non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati.

Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi, muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1,50.

Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un'altezza massima superiore a metri quattro non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell'altezza massima raggiungibile aumentata di metri due.

Nel caso che il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato.

A richiesta del competente ufficio lavori compartimentale delle F.S., per le ferrovie dello Stato, o del competente ufficio della M.C.T.C., su proposta delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, le dette distanze debbono essere accresciute in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione dei tratti curvilinei.

Le norme del presente articolo non si applicano ai servizi di pubblico trasporto di cui al terzo comma dell'art. 36.

Art. 55: I terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di metri cinquanta dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale.

La disposizione del presente articolo non si applica ai servizi di pubblico trasporto di cui al terzo comma dell'art. 36.

Art. 63: I trasgressori alle norme sulle distanze di cui agli articoli 49 a 51 sono puniti con l'ammenda da lire 300.000 a lire 900.000

I trasgressori alle norme sulle distanze di cui agli articoli dal 52 al 57 sono soggetti alla sanzione amministrativa da lire 30.000 a lire 90.000.



COMUNE DI BARBIANELLO

Provincia di Pavia

Via Roma, 5 – CAP 27041 – Tel. 0385 57510 – Fax 0385 57114

e-mail: protocollo@comune.barbianello.pv.it

Sono pure soggetti alla sanzione amministrativa da lire 30.000 a lire 90.000 coloro che esercitano le attività di cui agli articoli 58 e 59 senza le autorizzazioni o i nullaosta prescritti.

- **Vista** la necessità di garantire il pubblico esercizio ferroviario, la sicurezza e la salvaguardia dell'ordine pubblico e dell'incolumità delle persone;
- **Visto** il D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

in accoglimento della richiesta delle RFI Rete Ferroviaria Italiana, citata in premessa,

ORDINA

a tutti i proprietari dei fondi adiacenti alla linea ferroviaria Broni-Pavia, ricadenti sul territorio comunale, l'immediato taglio di rami ed alberi, interferenti con la sede ferroviaria secondo i criteri richiamati in premessa.

Quanto sopra nel termine massimo di 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente, avvenuta all'Albo Pretorio on-line del Comune in data 26/09/2017

Qualora si ravvisassero situazioni contrarie a quanto indicato, anche su segnalazione degli organi preposti al controllo e alla vigilanza, il Comune interverrà all'esecuzione dei lavori in danno dei proprietari inadempienti che non si siano attivati all'esecuzione di detti lavori, ed al recupero delle somme anticipate, con rivalsa delle spese a carico degli stessi e procederà alla irrogazione delle sanzioni a norma del Codice della Strada, del Codice Civile, nonché del D.P.R. 753/80.

In caso di inottemperanza si procederà ai sensi dell'art. 650 del C.P.

Quando circostanze di urgenza lo esigono e in caso di inottemperanza si provvede d'ufficio, addebitando ai soggetti obbligati le relative spese.

DISPONE

- La pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale della presente Ordinanza per la durata di 30 (trenta) giorni consecutivi, nonché presso i luoghi di pubblica affissione e presso i locali pubblici, affinché chiunque abbia interesse possa prenderne visione, esortando alla massima divulgazione della presente ordinanza;
- La notifica della presente a tutti i proprietari dei fondi adiacenti alla linea ferroviaria Broni-Pavia, ricadenti sul territorio comunale, per l'immediato taglio di rami ed alberi.
- La trasmissione del presente provvedimento al Comando Stazione Carabinieri di Santa Giuletta (PV) – Via Marconi n. 32 – 27040 Santa Giuletta (PV), nonché al Prefetto di Pavia – Ufficio Territoriale del Governo, Piazza Guicciardi n. 1.



COMUNE DI BARBIANELLO

Provincia di Pavia

Via Roma, 5 – CAP 27041 – Tel. 0385 57510 – Fax 0385 57114

e-mail: protocollo@comune.barbianello.pv.it

AVVERTE

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sezione di Milano, ai sensi della Legge 6 Dicembre 1971, n. 1034, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 Novembre 1971 n. 1199.

Barbianello, 26/09/2017



IL SINDACO
FALBO GIORGIO